

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

Area Ingegneria – Sezione Elettromeccanica

*Accordo quadro, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento
del Servizio di manutenzione degli impianti elettroidraulici di sollevamento
irriguo e dei pozzi in agro di Rionero, Atella, Rapolla, Barile e
Montemilone (PZ).
Anno 2026*

COMPENSORIO CONSORTILE

Elaborato n°4

SCHEMA ACCORDO QUADRO

Matera, li 18/02/2026

I TECNICI
Francesco Sacco

Pasquale Logallo

IL R.U.P.
Dr. Francesco Scarano

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

Accordo quadro, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti elettroidraulici di sollevamento irriguo e dei pozzi in agro di Rionero, Atella, Rapolla, Barile e Montemilone (PZ). -

CIG: _____

PREMESSO:

che con delibera del C.d.A. n. ____ del _____ si disponeva di procedere all'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.e ii. del "Servizio di manutenzione degli impianti elettroidraulici di sollevamento irriguo e dei pozzi in agro di Rionero, Atella, Rapolla, Barile e Montemilone (PZ) della durata di mesi 12", come meglio specificato nel Disciplinare di espletamento del servizio, mediante confronto concorrenziale tra più operatori economici e per l'importo complessivo a base di richiesta offerta di €. 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento/00) oltre IVA di cui €. 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, correlati al D.U.V.R.I. - costo della manodopera €. 14.000,00 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex art. 108 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo 36/2023 e ss. mm. e ii.;

- che con successiva delibera del C.d.A. n. ____ del _____, il Consorzio di Bonifica della Basilicata, disponeva l'affidamento a favore dell'operatore economico " _____ " di _____ () C.F. _____;

- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione sulla piattaforma

	di e-procurement "piattaforma.asmecomm.it";	
	- che ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in L. n. 266 del 22 novembre 2002, il Consorzio, mediante l'acquisizione del DURC on	
	line n. _____ con scadenza in data _____, ha preso atto che	
	l'affidatario risulta in possesso della certificazione di regolarità contributiva;	
	- che la società ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione in	
	data _____ circa la composizione societaria;	
	- che è trascorso il termine dilatorio di 32 (trentadue) giorni di cui all'art. 18 c. 3	
	del D. lgs 31.03.2023 n. 36 come modificato dall'art. 6 del d. Lgs. 209/2024;	
	- che l'appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo	
	mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata dalla	
	"_____ - Agenzia di _____" in data _____ dell'importo di	
	€. _____ pari al 5% del costo del servizio, come risultante dalla relativa	
	scheda tecnica strutturata ai sensi del D.M. 193 del 16.09.2022.	
	Detta garanzia fideiussoria, che sarà progressivamente svincolata come	
	prescritto dalla legge, deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:	
	1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare	
	eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta nei limiti	
	dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla	
	richiesta scritta dell'Amm.ne consortile, senza che sia necessaria la costituzione	
	in mora da parte di quest'ultima;	
	2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debito	
	principale di cui all'art. 1944 del c.c.;	
	3. inopponibilità all'Amm.ne consortile garantita dell'eventuale mancato	
	pagamento dei premi;	
		2

TUTTO CIO' PREMESSO

e che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro/ordinativo contrattuale attuativo, si conviene e si stipula quanto segue:

T R A

l'Avv. Giuseppe Pio Musacchio nato a Vaglio Basilicata (PZ) il 24.03.1965, Presidente del C.d.A. del Consorzio di Bonifica della Basilicata - Matera, Via Annunziatella n. 64 - Codice Fiscale: 93060620775 (in seguito per brevità "Consorzio")

E

il Sig. _____, nato a _____ (___) il _____, C.F.: _____, in qualità di Legale rappresentante della ditta " _____ " con sede legale in _____ (___) alla via _____, __ - C.F./P. IVA: _____ (in seguito per brevità "Impresa")

Tanto ritenuto e premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue;

Art. 1 Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro unitamente al "disciplinare espletamento del servizio", definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'affidamento dei singoli contratti applicativi/ordine di servizio, i quali potranno essere assegnati di volta in volta secondo le effettive necessità della committente, come meglio specificato nel predetto disciplinare. L'appalto comprende tutte le attività e prestazioni come meglio descritte nel "disciplinare espletamento del servizio" e negli elaborati grafici e descrittivi posti a base di richiesta offerta, cui si rinvia.

Art. 2 rispondenza alle specifiche tecniche

Gli interventi di cui all'oggetto dovranno essere realizzati a regola d'arte, in conformità alle normative tecniche di settore ed alle indicazioni contenute nelle specifiche del "disciplinare espletamento del servizio".

Art. 3 personale referente

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'operatore economico

è tenuto a comunicare al Direttore dell'Esecuzione le generalità del responsabile tecnico e del suo eventuale sostituto al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il responsabile dovrà garantire la continuità, in caso di assenza, attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il Direttore dell'Esecuzione le azioni tecniche inerenti lo svolgimento degli interventi oggetto del presente incarico.

Art. 4 valore dell'accordo Quadro

Il valore complessivo massimo delle prestazioni affidabili sulla base del presente Accordo Quadro è fissato in € _____ come di seguito specificato: Euro _____ (_____/00) per gli interventi, al netto dell'indicato ribasso offerto del ____% sull'importo lordo di Euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00), ed €. 1.000,00 (mille/00) per oneri di sicurezza correlati al DUVRI non soggetti a ribasso. Il contratto è stipulato "a misura". Tale importo è da ritenersi puramente indicativo; esso non implica la definizione *a priori* del *quantum* delle prestazioni che saranno effettivamente richieste dal Consorzio di Bonifica nel corso della durata dell'Accordo Quadro. Il Consorzio procederà infatti all'emissione di ordinativi di

	servizio, limitatamente all'effettivo fabbisogno, senza assumere obbligo alcuno	
	con l'operatore economico affidatario circa l'importo complessivo che risulterà	
	definitivamente ordinato al termine dell'accordo quadro. L'operatore economico	
	affidatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo	
	presunto dell'Accordo Quadro.	
	Non è previsto un importo minimo per il singolo ordinativo di servizio, da	
	eseguirsi secondo criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio del Direttore	
	dell'Esecuzione; l'affidatario non potrà rifiutarsi di prestare il servizio in ragione	
	del modesto importo dell'ordinativo trasmesso dal Consorzio di Bonifica.	
	Con i corrispettivi degli ordinativi effettivamente emessi l'affidatario si intende	
	compensato di qualsiasi suo avere o pretesa, senza alcun diritto a nuovi o	
	maggiori compensi.	
	Art. 5 descrizione del servizio	
	Gli interventi di manutenzione, singolarmente definiti nel loro contenuto	
	prestazionale ed esecutivo, non possono essere predeterminati in maniera	
	esaustiva e definitiva nel numero e nella localizzazione e le quantità di	
	prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che di volta in volta	
	verranno evidenziate dal committente, nell'arco di tempo previsto	
	contrattualmente nell'Accordo quadro.	
	Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo quadro, sono	
	quelle indicate all'art. 1 del "disciplinare espletamento servizio", fatte salve più	
	precise indicazioni che, all'avvio del servizio, verranno impartite dal Direttore	
	dell'Esecuzione.	
	Art. 6 modalità di esecuzione	

	Sarà dato avvio all'esecuzione degli interventi previo specifico ordine di servizio	
	inviato all'operatore economico dal Direttore dell'Esecuzione, nel suddetto ordine	
	di servizio dovrà essere indicato:	
	- n° e data ordine;	
	- luogo di esecuzione dell'intervento;	
	- oggetto e descrizione dell'intervento;	
	- tempo stimato per l'esecuzione.	
	Entro il termine max di 24h dalla richiesta di intervento da parte del D.E., nel	
	luogo di esecuzione, sarà presente per l'impresa il responsabile tecnico con mezzi	
	e personale e per l'ente il direttore dell'esecuzione o suo incaricato tecnico. Il	
	responsabile del cantiere si interfacerà con il direttore dell'esecuzione per	
	quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento	
	delle attività. Al termine dell'intervento verrà redatto in contraddittorio tra il	
	responsabile tecnico e il direttore dell'esecuzione la stima dell'intervento	
	eseguito, accompagnato eventualmente da:	
	- planimetria con ubicazione dell'intervento;	
	- foto ad intervento avvenuto e durante l'avanzamento dello stesso;	
	- relazione sui materiali utilizzati per l'intervento e loro schede tecniche.	
	Qualora necessario, per meglio definire l'oggetto dell'intervento, il direttore	
	dell'esecuzione o suo incaricato, provvederà a redigere disegni e particolari	
	costruttivi.	
	Ogni singolo intervento, normalmente, dovrà essere iniziato entro le 24h	
	successive alla richiesta e terminato nel più breve tempo possibile.	
	Art. 7 durata dell'accordo Quadro e proroga	
	Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni uno dall'avvio del servizio a cura	
		6

del Direttore dell'Esecuzione e comunque termina alla data, se precedente, al raggiungimento del valore complessivo massimo delle prestazioni effettivamente ordinate dal Consorzio di Bonifica, come fissato dall'articolo che precede (ossia € _____).

Nelle more delle procedure necessarie per il nuovo affidamento del servizio, il Consorzio di Bonifica ha facoltà di prorogare il presente Accordo Quadro, agli stessi patti e condizioni, per la durata massima di sei mesi e comunque fino al raggiungimento, ove non ancora avvenuto nel corso dell'anno di durata iniziale, del valore complessivo massimo delle prestazioni effettivamente ordinate.

Art. 8 ordine da tenersi nell'andamento del servizio

In genere l'operatore economico avrà facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè esso, a giudizio della direzione dell'esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del consorzio.

L'Ente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato intervento entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'operatore economico possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di maggiori compensi.

Art. 9 contabilizzazione, fatturazione, liquidazione e pagamenti

Le prestazioni devono essere eseguite "a misura" sulla base dei prezzi di cui all'art. 4 del "disciplinare espletamento servizio", al netto del ribasso d'asta offerto in sede di richiesta offerta e conseguenti appositi ordini di servizio del Direttore dell'Esecuzione competente. La contabilità degli interventi verrà

	computata per ogni ordinativo ed i relativi pagamenti verranno effettuati entro i	
	successivi 60 giorni fine mese dall'emissione del documento fiscale da parte	
	dell'operatore economico, il tutto come meglio specificato all'art. 7 del "discipli-	
	nare di espletamento del servizio".	
	Art. 10 penali	
	In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'inizio del singolo intervento	
	e per l'ultimazione dello stesso, sarà applicata una penale giornaliera di	
	€._____	
	(euro _____/00) di cui all'art. 3 del "disciplinare espletamento del	
	servizio". Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione di ogni	
	pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di	
	ritardo.	
	L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o	
	ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi. La penale ha	
	funzione risarcitoria, per cui l'applicazione delle penali di cui al presente articolo	
	non pregiudica la facoltà di questo Ente di rivolgersi al Magistrato per ottenere il	
	risarcimento degli eventuali danni subiti per fatto o colpa dell'appaltatore ed	
	aventi misura maggiore di quanto risarcito con le penali riscosse. Nel caso in cui	
	l'impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per quelli classificati urgenti,	
	l'Ente appaltante, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore	
	inadempiente, avrà facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori in economia in	
	tutto danno all'appaltatore.	
	Art. 11 risoluzione del contratto per inadempimento	
	Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Consorzio ha diritto alla risoluzione del	
	presente Accordo Quadro e delle prestazioni ordinate in sua applicazione, da	
		8

	esercitare tramite comunicazione scritta inviata alla ditta affidataria a mezzo	
	posta elettronica certificata, nei seguenti casi:	
	- perdita dei requisiti di ordine generale; fallimento, liquidazione, concordato	
	prevenivo;	
	- sopravvenuta impossibilità dell'affidatario ad adempiere ai propri obblighi	
	contrattuali;	
	- cessione del contratto a terzi;	
	- subappalto di prestazioni in violazione della disciplina vigente;	
	- grave negligenza o frode dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi	
	contrattuali. In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio ha diritto ad applicare	
	le penali contrattuali eventualmente previste, ad incamerare la garanzia	
	definitiva prestata dall'affidatario per la regolare esecuzione del contratto, salvo	
	in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.	
	Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l'affidatario è tenuto, se richiesto	
	dal Consorzio, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente	
	necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro	
	soggetto.	
	Art. 12 recesso	
	Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 241/1990, il Consorzio ha diritto di	
	recedere dal presente Accordo Quadro ricorrendo casi previsti dalla legge. Il	
	recesso è comunicato alla ditta affidataria per scritto a mezzo posta elettronica	
	certificata. In tal caso la ditta non ha diritto ad alcun indennizzo.	
	Art. 13 obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto	
	Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Accordo	
	Quadro, l'impresa affidataria si avvarrà di personale regolarmente assunto ed	

	operante sotto la propria responsabilità. L'impresa si obbliga ad applicare	
	integralmente, nei confronti del proprio personale, condizioni contrattuali,	
	normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi	
	nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Orga-	
	nizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.	
	L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino	
	alla loro sostituzione. L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione	
	delle norme vigenti in materia antinfortunistica, previdenziale e assistenziale.	
	Sottosettore "metalmeccanico e installazione di impianti" Codice CNEL C01.	
	Art. 14 materiale d'uso e attrezzature	
	L'impresa affidataria dovrà provvedere direttamente a quanto previsto dal	
	presente Accordo Quadro utilizzando attrezzature in propria dotazione e/o	
	disponibilità. Tutte le attrezzature utilizzate per gli interventi dovranno essere	
	conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza	
	previsti dalla vigente normativa.	
	Art. 15 osservanza degli obblighi contrattuali	
	L'affidatario è responsabile per eventuali danni derivanti dalla cattiva esecuzione	
	delle riparazioni e/o degli interventi per l'utilizzo di materiali non idonei o	
	difettosi e dei conseguenti danni arrecati a terzi. L'affidatario è tenuto, a proprie	
	spese, a reiterare gli interventi di manutenzione e di riparazione in caso di	
	riscontrate difformità agli impegni contrattuali, di inefficienza o di esecuzione non	
	a regola d'arte. L'impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni	
	cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento degli interventi	
	e delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro e si obbliga a tenere	
	indenne l'Ente consortile da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da	
		10

	ogni conseguenza dannosa. L'impresa ha l'obbligo di provvedere a sua cura e	
	spese a	
	riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alla rete consortile e/o alle	
	proprietà dell'utilizzatore della rete. Qualora l'impresa, sebbene invitata per	
	iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il com-	
	mittente si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore	
	dai corrispettivi dovuti a fronte delle attività dell'appalto. L'impresa si obbliga a	
	tenere indenne il committente da ogni controversia o causa diretta o indiretta,	
	dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa	
	impresa è la sola responsabile.	
	Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi contrattuali o si renda colpevole di	
	negligenza o frode o sospenda le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro o	
	riscontri un vizio nella qualità dei materiali, la stazione appaltante potrà	
	sospendere l'esecuzione delle prestazioni e ordinare l'esecuzione d'ufficio in	
	danno. In tali casi l'impresa affidataria resterà responsabile dei danni ivi	
	compresi quelli derivanti dalle procedure legate al nuovo appalto, dei danni e	
	delle perdite che derivassero al Consorzio dalla risoluzione del contratto il quale,	
	per la copertura dei danni, è autorizzato a rivalersi direttamente sulle somme che	
	dovessero essere ancora corrisposte all'affidatario.	
	Art. 16 cessione del contratto, subappalto, cessione dei crediti	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto	
	dall'art. 119 del Decreto Leg.vo 36/2023.	
	è/non è ammesso il subappalto nei limiti stabiliti dall'Art. 119 del Decreto Leg.vo	
	36/2023 e del disciplinare di gara, in quanto l'Impresa l'ha/non l'ha dichiarato in	
	sede di offerta. I pagamenti degli interventi svolti dal subappaltatore verranno	

	effettuati dall'impresa aggiudicataria che è obbligata a trasmettere, entro venti	
	giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate	
	con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora l'impresa non	
	trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto	
	termine, il Consorzio sospenderà il successivo pagamento a favore della stessa	
	impresa.	
	L'impresa dovrà corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni	
	affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il	
	Consorzio, sentito il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica	
	dell'effettiva applicazione di quanto suddetto. Resta inteso che l'impresa	
	affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,	
	da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa	
	vigente.	
	Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 come modificata dalla legge	
	217/2010. La Stazione Appaltante è tenuta alla verifica dell'inserimento di detta	
	clausola.	
	Art. 17 rischi di interferenza	
	Sono stati rilevati rischi dovuti alle interferenze, per cui l'Ente ha proceduto alla	
	redazione del DUVRI e alla relativa stima degli oneri di sicurezza. La ditta	
	affidataria ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel suddetto documento che	
	è parte integrante dell'Accordo quadro e alla normativa in materia di tutela della	
	salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli adempimenti di cui al D.Lgs.	
	81/2008.	

Resta inteso che la ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

Art. 18 tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, la ditta affidataria assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Consorzio di Bonifica alla ditta avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario, su conto corrente dedicato intestato all'affidatario. Allo scopo, l'affidatario comunica per scritto al Consorzio gli estremi del conto corrente dedicato unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 19 Domicilio della Ditta

Per tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore, elegge il proprio domicilio in _____ (___) alla _____, indirizzo pec: _____ dove dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni, le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione.

Art. 20 Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a fare sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente accordo quadro saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

Art. 21 Controversie

